IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI DI CUI AL DM 14/3/2014 n. 55 (Testo approvato dal CNF il 10/2/2017)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

DELL'UNIONE NAZIONALE AVVOCATI

AMMINISTRATIVISTI-UNAA

## **Premessa**

In relazione al punto 5 degli "interventi proposti", recante Tabelle Amministrative giudiziali, con l'inserimento della fase di ottemperanza (sic)"

1. Si segnala innanzitutto che il punto è rubricato erroneamente in quanto nel testo successivo si parla della fase cautelare e non già di quella di ottemperanza.

Si chiede quindi che il CNF corregga l'intitolazione del paragrafo. Del resto non pare abbia senso introdurre una fase specifica di ottemperanza nelle tabelle in quanto il giudizio di ottemperanza è a tutti gli effetti un giudizio completo che si articola nelle fasi già previste ( fase studio, fase introduttiva, ecc).

Piuttosto parrebbe opportuno valutare l'inserimento di una fase di esecuzione nella tabella dei giudizi avanti al TAR ed al Consiglio di Stato, da considerare nell'ipotesi in cui la sentenza di ottemperanza non venga eseguita nei termini

- e sia necessaria ulteriore attività per avviare l'attività del Commissario ad acta (v. proposta di emendamento art. 12, comma 3 quater).
- 2. Si condivide la proposta di prevedere una tabella autonoma per la fase cautelare che tenga conto dell'attività preliminare alla fissazione dell'udienza cautelare (decreto d'urgenza) e che preveda le fasi di studio della controversia, di trattazione e decisionale, i cui compensi siano proporzionalmente determinati rispetto a quelli previsti per la fase di merito.
- 3. Su tale ultimo punto (rapporto tra compensi fase cautelare e compensi fase merito) sarebbe auspicabile l'introduzione di una previsione che consenta all'avvocato di poter pretendere i compensi pari a quelli della fase di merito per i casi in cui il giudizio si esaurisca con la fase cautelare, per esempio nel caso di pronuncia di sentenza definitiva di consiglio dopo la camera con pretermissione dell'ulteriore fase di merito e della pubblica udienza ( art. 60 CPA)(v. proposta di emendamento, art. 12, comma 3 ter).
- 4. In aggiunta quanto già rilevato dal CNF si propone di prevedere l'inserimento nelle tabelle avanti al TAR ed al Consiglio di Stato delle voci "motivi aggiunti", "ricorso incidentale" "intervento" trattandosi di attività ulteriori e

- distinte per le quali si ritiene applicabile un autonomo compenso.
- 5. In generale, correggendo un'impostazione che si ritiene non adatta alla natura del processo amministrativo, si propone di riparametrare i compensi tra le varie fasi del giudizio in modo tale da dare maggior peso alla fase introduttiva del giudizio in quanto maggiormente alle fasi successive impegnativa rispetto (fase trattazione/istruttoria e fase decisionale).
- 6. Si propone di modificare la tabella relativa ai giudizi avanti alla Corte dei Conti, anche a seguito dell'approvazione del Dlgs 26/8/2016 n. 174 (Codice della giustizia contabile) innanzitutto distinguendo tra giudizio di responsabilità, giudizio sui conti e giudizi pensionistici e anche in tal caso calibrando i compensi per le vari fasi, attribuendo maggior peso alla fase introduttiva e, con riguardo ai giudizi di responsabilità, alle deduzioni della parte che a rigore dovrebbero integrare un'autonoma fase.

\*\*\*

## PROPOSTE ED EMENDAMENTI

Si propongono i seguenti emendamenti:

art. 12

Si propone di aggiungere un **comma 3 bis** con il seguente contenuto:

"Per i giudizi amministrativi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato il compenso per il giudizio cautelare si liquida per fasi che si intendono esemplificativamente:

- a) fase di studio della controversia: esame e studio degli atti, ricerca dei documenti, consultazioni con il Cliente, con i Colleghi o i Consulenti specificamente finalizzate al giudizio cautelare e non meramente ripetitive della fase di studio di cui al comma 3 lett. a);
- b) fase introduttiva: atti introduttivi del giudizio cautelare quali istanze, anche d'urgenza, monocratiche e/o collegiali;
- c) fase di trattazione e decisionale: memorie difensive, partecipazione alla camera di consiglio, discussione orale.

Si propone di aggiungere inoltre un comma 3 ter del seguente contenuto:

"Nel caso in cui il giudizio amministrativo innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato si concluda con sentenza all'esito del giudizio cautelare, i compensi potranno essere liquidati assumendo i parametri previsti per le corrispondenti fase del giudizio di merito, tenuto conto degli elementi di cui all'art. 4 comma 1".

Si propone di inserire un comma 3 quater del seguente contenuto:

"Per i giudizi di ottemperanza innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato alle fasi di cui al comma 3, lettere a),b),c),d) si aggiunge l'eventuale fase dell'esecuzione, per la quale si intende esemplificativamente: atti, diffide, istanze, memorie e attività difensiva inerenti l'intervento del Commissario ad acta.